

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 16 gennaio 2026

In Aosta, il giorno sedici (16) del mese di gennaio dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Mauro BACCEGA**

**Speranza GIROD**

**Giulio GROSIJACQUES**

**Erik LAVEVAZ**

**Leonardo LOTTO**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N.        **23**        OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA (IZS) PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI SIEROLOGICI PREVISTI DAL PROGRAMMA REGIONALE DI ERADICAZIONE DEL VIRUS BHV-1 PER L'ANNO 2026 E PER L'ELABORAZIONE DEI RISULTATI DEGLI STESSI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2027, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 4/2012, DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/689 E DELLA DECISIONE 2004/558/CE (CUP F75G26000000002). PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama la seguente normativa comunitaria:

- la Decisione 2004/558/CE della Commissione del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

Richiama la seguente normativa regionale:

- la legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (*Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione.*) e in particolare il comma 4 dell'articolo 4, che dispone: "Per ogni esame sierologico di cui al comma 2, la Regione corrisponde all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta un importo determinato sulla base della tariffa prevista dal tariffario dello stesso Istituto, previa esibizione di regolare fattura o, se più favorevole, un importo forfettario determinato con apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale.";
- la legge regionale 29 ottobre 2013, n. 15 (*Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 13 luglio 2001, n. 11.*) che ha approvato l'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta riguardante le necessarie competenze per l'esecuzione del programma di eradicazione.

Evidenzia, sulla base di quanto riportato dalla Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, quanto segue:

- il Regolamento (UE) 2020/689 e la Decisione 2004/558/CE della Commissione, sopra richiamati, stabiliscono che uno stato membro o parte di esso possa considerarsi indenne da virus BHV-1 quando sono presenti il 99,8 per cento di allevamenti indenni da virus BHV-1 e quando non si sono verificati casi clinici o sospetti di malattia. Il territorio mantiene la qualifica di indenne se, in seguito a controlli annuali su tutte le aziende presenti, non viene superato lo 0,2 per cento di prevalenza del virus BHV-1;
- il Regolamento (UE) 2020/689 e la Decisione 2004/558/CE della Commissione stabiliscono inoltre che un'azienda di bovini mantiene la qualifica di indenne da BHV-1 se: tutti i bovini di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi, effettuato su campioni individuali di sangue, oppure, nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30 % dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione, se è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno due campioni di latte raccolti con un intervallo da tre a dodici mesi da un gruppo di latte di non più di 50 femmine in lattazione, un esame sierologico

per la ricerca di anticorpi contro il BHV-1, nonché un campione individuale di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi e da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi;

- con la Decisione della Commissione (CE) 2015/1765 del 30 settembre 2015 la Regione autonoma Valle d'Aosta è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato II della Decisione 2004/558/CE della Commissione, attribuendole la qualifica di territorio indenne da rinotracheite bovina infettiva (IBR) ed estendendole l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della Direttiva 64/432/CEE;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2013, n. 15, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private e possiede adeguate professionalità per dare esecuzione agli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1.

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 22 del 13/01/2025 e n. 22 del 16/01/2026 concernenti l'approvazione del programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame rispettivamente per gli anni 2025 e 2026;

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 23 del 13 gennaio 2025 (*Approvazione del rinnovo della convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) per l'esecuzione degli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 per l'anno 2025 e per l'elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre 2026, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 4/2012, del Regolamento (UE) 2020/689 e della Decisione 2004/558/CE (CUP F75G24000070002). Prenotazione di spesa.*).

Illustra che, da molti anni, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ente sanitario di diritto pubblico territorialmente competente quale strumento tecnico e operativo per la sanità animale, facente parte del Servizio sanitario nazionale, collabora con la Regione nell'attività volta al monitoraggio di tale patologia dei bovini.

Richiama la nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, acquisita agli atti in data 16 dicembre 2025, con il protocollo n. 9936/SAN, con la quale comunica la propria disponibilità all'effettuazione di tali esami secondo le modalità indicate dal protocollo diagnostico sierologico, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4, con un preventivo di spesa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della stessa legge, su base forfettaria di euro 49.916,90 (I.V.A. compresa).

Informa che il protocollo diagnostico di cui alla l.r. 4/2012 e la Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, prevedono l'effettuazione, rispettivamente sui campioni sierologici prelevati da tutti i capi bovini al di sopra dei nove mesi in sede di monitoraggio per l'attribuzione della qualifica sanitaria di azienda indenne e al di sopra dei 24 mesi in sede di monitoraggio per il mantenimento della qualifica sanitaria di azienda indenne, dei seguenti test:

- ELISA anticorpi totali (siero);
- ELISA anticorpi anti-gE (siero);
- ELISA anticorpi anti-gB;
- test della sieroneutralizzazione.

Riferisce che, in base alle attività di cui sopra, la Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare ritiene congrua e coerente con i prezzi correnti di mercato praticati per analoghe prestazioni la spesa complessiva di 49.916,90 euro (I.V.A. compresa) e più vantaggiosa rispetto ad una proposta di preventivo calcolato su base tariffaria per ogni singola voce di costo.

Illustra che, dall'esame del preventivo presentato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, i costi sono così suddivisi:

Materiali d'uso reagenti necessari per l'effettuazione delle analisi	23.597,00 euro
Materiali di consumo	19.619,90 euro
Apparecchiature	6.400,00 euro
Aggiornamento del personale e missioni	300,00 euro
<i>TOTALE</i>	<i>49.916,90 euro</i>

Rende noto che, nel corso dell'anno 2026, saranno condotte le attività di monitoraggio suddette e che i risultati delle stesse saranno oggetto di elaborazione e rendicontazione da parte dell'Istituto medesimo nel corso del primo semestre del 2027.

#### LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

visti gli atti citati nelle premesse;

esaminato lo schema di *Convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria Valle d'Aosta, per l'esecuzione degli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 per l'anno 2026 e per l'elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre 2027*, individuato nell'allegato alla presente deliberazione, per una spesa complessiva di euro 49.916,90 (I.V.A. compresa);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la Dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, nell'ambito del Programma n. 13.007 "*Ulteriori spese in materia sanitaria*", attribuisce alla medesima struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

considerato altresì che la Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato sanità salute e politiche sociali ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

## DELIBERA

- 1) di approvare il rinnovo della convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) (codice creditore 31493), il cui schema di atto è allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'esecuzione degli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 per l'anno 2026 e per l'elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre dell'anno 2027, ai sensi della l.r. 4/2012, del Regolamento (UE) 2020/689 e della Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004 (CUP F75G26000000002);
- 2) di approvare la spesa per l'esecuzione degli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 per l'anno 2026 e per l'elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre dell'anno 2027, per un importo complessivo di euro 49.916,90 (quarantanovemilanovecentosedici/90) (I.V.A. compresa), prenotandola sul capitolo U0017621 (*Spese per l'effettuazione di esami sierologici previsti dal programma di eradicazione del virus BHV-1*), del bilancio finanziario gestionale regionale per il triennio 2026/2028, che presenta la necessaria disponibilità, e di ripartirla come di seguito indicato:
  - euro 20.000,00 (ventimila/00) a valere sull'esercizio finanziario 2026;
  - euro 29.916,90 (ventinovemilanovecentosedici/90) a valere sull'esercizio finanziario 2027;
- 3) di stabilire che l'importo di cui sopra venga corrisposto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta secondo la seguente ripartizione:
  - 20.000,00 euro (ventimila/00) all'avvio delle attività di cui trattasi ed entro il 30 giugno 2026, su presentazione di apposita richiesta;
  - 29.916,90 (ventinovemilanovecentosedici/90) a saldo e comunque entro il 31 dicembre 2027, a conclusione e previa presentazione della rendicontazione finale del piano di monitoraggio in oggetto, da effettuarsi nel corso del primo semestre dell'anno 2027;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno della spesa di cui al punto 2) della presente deliberazione;
- 5) di stabilire che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta effettui un'elaborazione e una rendicontazione finale di quanto in oggetto e invii alla Struttura regionale competente in materia veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali i risultati del monitoraggio effettuato entro il 31 agosto 2027;
- 6) di stabilire, altresì, che le eventuali ulteriori modalità di rendicontazione saranno definite con successivo provvedimento della Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare;
- 7) di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della competente Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, al Direttore della S.C. della Valle d'Aosta con annesso Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CeRMAS) del medesimo Istituto, all'Assessorato all'agricoltura e risorse naturali, al Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, all'Associazione Regionale Allevatori Valdostani (AREV) e all'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana (A.N.A.Bo.Ra.Va.);

- 8) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sezione Sanità.

## REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI SIEROLOGICI PREVISTI DAL PROGRAMMA REGIONALE DI ERADICAZIONE DEL VIRUS BHV-1 PER L'ANNO 2026 E PER L'ELABORAZIONE DEI RISULTATI DEGLI STESSI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2027, AI SENSI DELLA L.R. 4/2012, DEL REGOLAMENTO (UE) 689/2020 E DELLA DECISIONE 2004/558/CE (CUP F75G26000000002).

TRA

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, nel seguito denominata “Regione”, codice fiscale 80002270074, rappresentata dalla Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai fini della presente Convenzione domiciliata in Aosta, Via de Tillier n. 30, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

L'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta** – Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CeRMAS) – nel seguito denominato “Istituto”, codice fiscale 05160100011, rappresentato dal Direttore Generale, ai fini della presente Convenzione domiciliato in Torino, Via Bologna n. 148;

PREMESSO CHE

- la legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (*Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione.*) e in particolare il comma 4 dell'articolo 4 dispone: “Per ogni esame sierologico di cui al comma 2, la Regione corrisponde all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta un importo determinato sulla base della tariffa prevista dal tariffario dello stesso Istituto, previa esibizione di regolare fattura o, se più favorevole, un importo forfettario determinato con apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale.”;
- sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2013, n. 15, l'Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private;
- da molti anni, l'Istituto, ente sanitario di diritto pubblico territorialmente competente quale strumento tecnico e operativo per la sanità animale, facente parte del Servizio sanitario nazionale, collabora con la Regione nell'attività volta al monitoraggio della rinotracheite bovina infettiva (IBR) dei bovini;

- con nota dell'Istituto acquisita agli atti in data 16 dicembre 2025 con il protocollo n. 9936/SAN, lo stesso comunica la propria disponibilità all'effettuazione degli esami sierologici secondo le modalità indicate dal protocollo diagnostico sierologico, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4, con un preventivo di spesa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge medesima, su base forfettaria di euro 49.916,90 (I.V.A. compresa);
- si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della Convenzione di cui trattasi.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1

#### **(Oggetto)**

1. La Regione affida all'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4, l'esecuzione degli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 per l'anno 2026 e l'elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre 2027.
2. L'obiettivo è mantenere il riconoscimento per la Regione Valle d'Aosta di territorio indenne dal virus BHV-1, attribuito con Decisione della Commissione (CE) 2015/1765 del 30 settembre 2015.
3. L'Istituto opera tramite proprie professionalità e la persona incaricata a tenere i rapporti con la Regione e responsabile del corretto, tempestivo e congruo svolgimento dell'attività è il Direttore della struttura complessa Valle d'Aosta con annesso CERMAS dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
4. La Regione e l'Istituto si impegnano, ognuno per le proprie competenze e in base a quanto previsto nel presente atto, a collaborare al fine di portare a termine le attività indicate nell'articolo 3 della presente Convenzione.

### Articolo 2

#### **(Durata)**

1. L'attività di esecuzione degli esami sierologici viene espletata dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre 2027.

### Articolo 3

#### **(Descrizione delle attività)**

1. L'Istituto si impegna a mettere a disposizione le risorse umane, tecniche e finanziarie, necessarie per l'esecuzione degli esami sierologici secondo le modalità indicate dal protocollo diagnostico sierologico, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4.

### **Premessa**

Ai fini della verifica dello stato sanitario del territorio regionale, viene attuata una sorveglianza basata sul rischio, che garantisca nell'anno il controllo degli stabilimenti aperti a inizio anno con nessuna



attività di sorveglianza delle malattie oggetto del piano negli ultimi 4 anni. A tale scopo, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL individua all'inizio di ciascun anno e programma l'esecuzione di prove diagnostiche ufficiali nel portale Vetinfo.it per gli stabilimenti selezionati con i criteri sopra riportati. Ulteriori criteri di rischio potranno essere presi in considerazione secondo gli scenari epidemiologici evidenziati durante lo svolgimento del piano.

Negli stabilimenti selezionati nella programmazione annuale vengono sottoposti alle prove individuali previste dal piano tutti i bovini di età superiore a 24 mesi e tutti gli ovini e caprini di età superiore a 12 mesi.

In caso di allevamenti costituiti esclusivamente da capi bovini/bufalini inferiori ai 24 mesi (carne - ingrasso; manze da rimonta) il controllo per il mantenimento della qualifica dello stabilimento è di tipo documentale e di identità, basato sulla corretta identificazione e registrazione dei capi.

### **Protocollo diagnostico su campione individuale di sangue**

- 1) Su tutti gli animali che risultano non vaccinati e vaccinati con vaccino delecto viene effettuato di norma il test ELISA IBR per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1.
- 2) Se il risultato del test ELISA IBR è positivo si procede di norma al test ELISA IBR gB.
- 3) Se il risultato del test ELISA IBR gB è ancora positivo si procede secondo le modalità di cui ai punti 4 e 5.
- 4) Nel caso di animale non vaccinato, il campione analizzato dalla S.C. Valle d'Aosta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è inviato alla sede centrale dello stesso Istituto per il test della sieroneutralizzazione. Se il risultato del test è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo. Il soggetto positivo al test della sieroneutralizzazione viene sottoposto anche al test ELISA-IBR gE ai fini dell'indagine epidemiologica ed ai fini dell'accertamento di un'eventuale vaccinazione la cui evidenza non è disponibile in quel frangente.
- 5) Nel caso di animale vaccinato con vaccino delecto, la S.C. Valle d'Aosta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta procede al test ELISA-IBRgE.
- 6) Se l'animale risulta positivo o dubbio al test ELISA-IBRgE di cui al punto 5, lo stesso campione analizzato viene ripetuto, per la conferma, presso la sede valdostana dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Se il risultato è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere. Se invece il risultato è negativo o dubbio, l'animale rimane sotto vincolo sanitario, il passaporto viene ritirato ed è sottoposto, dopo un mese, ad un nuovo test ELISA-IBRgE da parte della sede valdostana dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Se a seguito del nuovo test il risultato è positivo o dubbio, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo.
- 7) Qualora l'animale risulti positivo al test ELISA-IBRgE di cui al punto 5, con un valore prossimo al cut-off (espresso come densità ottica del test), tale valore è riportato in apposito allegato al rapporto di prova e registrato nell'Anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento. L'animale è sottoposto a vincolo sanitario e, trascorso un mese, è sottoposto a un nuovo test ELISA-IBRgE eseguito dalla sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS PLV). A seguito del secondo test:

a) in caso di esito positivo, non prossimo al cut-off, l'animale è considerato positivo ed è sottoposto ad abbattimento ovvero ad allontanamento dal territorio regionale, secondo le disposizioni dell'Autorità Competente;

b) in caso di esito negativo, l'animale è considerato negativo;

c) in caso di esito positivo con valore nuovamente prossimo al cut-off, il valore è riportato in apposito allegato al rapporto di prova e la valutazione finale sulla positività o negatività dell'animale è rimessa al gruppo tecnico di gestione dei focolai del Servizio veterinario competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta in raccordo con la Struttura Complessa della Valle d'Aosta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS PLV), quale articolazione territoriale dell'Istituto. La valutazione è effettuata sulla base del confronto dei valori analitici riportati negli allegati ai rapporti di prova, nonché tenendo conto della situazione epidemiologica dell'azienda di provenienza. Qualora il gruppo tecnico giudichi l'animale negativo, tale esito è registrato nell'Anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento ed è utilizzato ai fini dei successivi monitoraggi.

Qualora, invece, l'animale sia giudicato positivo, lo stesso è sottoposto ad abbattimento.

8) Gli esiti degli accertamenti sierologici preventivi all'introduzione di animali nelle aziende sono gestiti secondo le modalità descritte nei punti da 1 a 7. Nel caso di risultato positivo vicino al cut-off di cui al punto 7 e di successiva delega al gruppo tecnico di gestione dei focolai del Servizio Veterinario competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, se l'indagine sierologica sull'intero allevamento è stata svolta più di 30 giorni prima dell'accertamento sul singolo animale, il giudizio sull'animale medesimo è contestuale ad un nuovo monitoraggio sierologico effettuato sull'intero allevamento.

9) Nel caso fosse necessario effettuare le prove sierologiche su capi sotto l'età diagnostica di 12 mesi, questi dovranno essere sottoposti ai test in successione previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 5). Se l'animale è negativo al test ELISA-IBRgE, tale capo è da considerarsi negativo; se, qualora, fosse positivo al test ELISA-IBRgE, tale capo dovrà essere sottoposto anche ai test previsti dal precedente punto 4).

2. L'Istituto si impegna inoltre:

- a rispettare i tempi medi di risposta analitica stabiliti dall'Istituto stesso, tenuto conto di quanto indicato nei punti precedenti;
- nella compartecipazione all'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori interessati sanitari e non;
- nella partecipazione a eventi di divulgazione dei risultati dell'indagine sierologica e alla formazione/informazione delle associazioni di categoria coinvolte, anche a supporto dell'Autorità Competente;
- nella sensibilizzazione degli allevatori mediante le modalità ritenute più opportune, di concerto con l'Assessorato interessato e con l'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- a rendicontare entro il primo semestre 2027 l'attività espletata con gli eventuali suggerimenti delle eventuali azioni di miglioramento da intraprendere.

#### Articolo 4

#### *(Corrispettivo e modalità di pagamento)*

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, è attribuito il corrispettivo quantificato in euro 49.916,90 (quarantanovemilanovecentosedici/90) (I.V.A. compresa), secondo la ripartizione riassunta nella tabella sottostante:

<i>Data</i>	<i>Importo</i>
Entro il 30 giugno 2026 (Acconto)	Euro 20.000,00 euro (ventimila/00)
Entro il 31 dicembre 2027 (Saldo)	Euro 29.916,90 (ventinovemilanovecentosedici/90)
<b><i>Totale</i></b>	<b><i>Euro 49.916,90 (quarantanovemilanovecentosedici/90)</i></b>

2. L'acconto verrà corrisposto all'avvio delle attività di cui trattasi, entro il 30 giugno 2026 e previa formale richiesta da parte dell'Istituto, a seguito della verifica della regolarità contributiva del beneficiario.
3. Il saldo verrà corrisposto a conclusione delle attività di cui trattasi, entro il 31 dicembre 2027, a seguito dell'elaborazione e presentazione della rendicontazione finale del piano di monitoraggio in oggetto, da effettuarsi nel corso del primo semestre dell'anno 2027, comprendente un report consuntivo delle attività e una rendicontazione economica, e della verifica della regolarità contributiva del beneficiario.
4. Ogni singola spesa dovrà recare il codice CUP F75G26000000002, pena la non ammissibilità della spesa.

## Articolo 5

### ***(Riservatezza e trattamento dei dati personali)***

1. La Regione e l'Istituto hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati personali, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione, per l'intera durata della Convenzione stessa.
2. La Regione e l'Istituto si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. La Regione e l'Istituto danno atto di essersi reciprocamente informate riguardo le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali connesso alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Contestualmente dichiarano, per quanto di rispettiva competenza, di attenersi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni, del D.lgs. 30 giugno 2003 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e alle indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il trattamento di dati personali verrà effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato e assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati

unicamente quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità della presente Convenzione.

#### Articolo 6 *(Inadempienze e penali)*

1. Nel caso in cui la Regione riscontri all'Istituto una non corretta esecuzione del servizio prestato – per causa ad esso imputabile – nel rispetto degli impegni indicati nei precedenti articoli della presente Convenzione, la Regione applicherà una penale nell'ammontare dell'uno per mille (1%) dell'importo del corrispettivo previsto dal precedente articolo 4 per ogni giorno di ritardo e con il limite massimo del dieci per cento (10%) del corrispettivo stesso; fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2237 del Codice civile in materia di recesso, da applicarsi anche qualora il ritardo nelle prestazioni ecceda di oltre il cinquanta per cento (50%) il termine pattuito.
2. Le penali sono decurtate direttamente dai corrispettivi dovuti.
3. L'applicazione della penale lascia impregiudicate le eventuali ulteriori azioni per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nelle prestazioni.
4. In pendenza del periodo tra lo spirare del termine pattuito e l'effettiva prestazione non si potranno conferire all'Istituto ulteriori attività.

#### Articolo 7 *(Recesso e risoluzione)*

1. La Regione può esercitare in qualunque momento la facoltà di recesso disciplinata dall'articolo 2237 del Codice civile.
2. La Regione può altresì procedere alla revoca nel caso di violazione del segreto d'ufficio da parte dell'Istituto. In tal caso, fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati, la Regione si impegna a corrispondere all'Istituto l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata recessione.
3. La Regione e l'Istituto possono risolvere consensualmente il presente contratto, stabilendo di comune accordo modalità e condizioni.

#### Articolo 8 *(Controversie)*

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.
2. In caso di mancato accordo, per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

#### Articolo 9 *(Registrazione e imposta di bollo)*

1. In caso di controversia, eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ne fa richiesta.

2. La presente Convenzione è redatta in carta semplice ed è esente dall'imposta di bollo, in quanto riconducibile alle convenzioni tra enti pubblici previste dalla Tabella B allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del  
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

La Dirigente della Struttura prevenzione, sanità  
pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_  
*(documento sottoscritto digitalmente)*

\_\_\_\_\_  
*(documento sottoscritto digitalmente)*